



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 113/23 del 01/09/2023

Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI INTERPELLO INTERNO PER FAVORIRE L'INTERSCAMBIO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI - TRA LA SEDE ARDSU DI PISA E IL COMUNE DI CASCINA (PISA)

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare artt. 6 e 30;
- Visto l'art. 15 comma 7 del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui "*L'Azienda favorisce percorsi di sviluppo professionale, mobilità nelle mansioni e negli incarichi, flessibilità nell'organizzazione degli uffici per la valorizzazione delle capacità e delle competenze del personale*";
- Vista la nota ns. prot. 17845/23 del 10 agosto 2023 con la quale il Comune di Cascina propone una mobilità compensativa in relazione ad una unità di personale dell'Area degli Istruttori – CCNL Funzioni Locali – per realizzare un interscambio di personale ascritto alla predetta Area professionale e con profilo di "Istruttore Amministrativo";
- Valutata praticabile la strada della mobilità per interscambio con il Comune di Cascina in relazione alla cessione del contratto di lavoro di un dipendente di ruolo dell'Azienda – da individuare secondo le modalità che seguono – in quanto strumento per perseguire una ottimale allocazione delle risorse umane disponibili nel pubblico impiego, secondo le direttive dell'art. 6 D. Lgs. 165 cit.;
- Visto l'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, secondo cui "*E' consentita in ogni momento <...> la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione*";
- Visto l'art. 1406 e seguenti del Codice Civile al quale si riconduce la mobilità del lavoratore come la cessione del suo contratto di lavoro dall'amministrazione cedente all'altra amministrazione, con il consenso del lavoratore per il quale la mobilità interviene, con la salvaguardia dei diritti acquisiti (ferie maturate, trattamento economico fondamentale, qualifica professionale, superamento del periodo di prova, etc) e con la conservazione delle pattuizioni proprie del lavoratore applicate dal datore di lavoro (a titolo di esempio: cessione del quinto, quote di adesione a sindacati, etc),

facendo continuare il rapporto di lavoro con la nuova amministrazione senza interruzione alcuna;

- Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 20506 del 27 marzo 2015, nella parte in cui esclude, rispetto all'ipotesi di mobilità compensativa per interscambio, la necessaria messa in opera di una procedura para – concorsuale, con emanazione di *Avviso pubblico* ai sensi dell'art. 30 comma 1 D. Lgs. 165/2001 cit.;
- Richiamato tuttavia quanto successivamente specificato nella medesima Circolare del DFP, ossia: *"in ogni caso rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l'eventuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione"*;
- Atteso che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte dei Conti, la mobilità per interscambio si colloca nell'ambito della disciplina generale della mobilità volontaria, di cui al Testo Unico Pubblico Impiego, nel cui quadro si contraddistingue come strumento funzionale a curare l'ottimale distribuzione del personale, in relazione alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- Dato atto in particolare dei seguenti requisiti, stabiliti in via generale dalla giurisprudenza contabile (cfr. Del. Sez. Controllo Veneto, n. 65/2013/PAR; Del. Sez. Controllo Umbria n. 147/2015/PAR) per un corretto uso dell'istituto della mobilità compensativa per interscambio:
 - corrispondenza di profilo professionale, vale a dire lo stesso inquadramento nelle diverse aree giuridiche / categorie – *rectius*: Aree professionali - (nell'ambito della categoria non rileva, invece, l'eventuale differenza in ordine al differenziale economico che, peraltro, è finanziato con il fondo risorse decentrate e non determina un incremento di spesa);
 - consenso dei dipendenti interessati;
 - nulla osta dell'Amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti interessati;
 - assoluta neutralità finanziaria dell'operazione, nel senso che dalla mobilità non devono derivare effetti di alcun tipo in ordine ai bilanci degli enti coinvolti;
 - assoluta neutralità in relazione alle dotazioni organiche degli Enti ed al relativo calcolo del *turn over* e della capacità assunzionale (cfr. Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia n. 91/2018/PAR);
 - il ricorso a detta procedura deve essere accompagnato da una serie di cautele, tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in materia di riduzione della spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche e di *turn over*, con la conseguenza che *"l'interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale"* (Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia n. 342/2015/PAR);
- Dato atto che la procedura di cui al presente provvedimento – se ed in quanto realizzi la finalità per la quale è posta in essere - è neutrale dal punto di vista finanziario, e non incide sugli atti di programmazione in materia di fabbisogno di personale;
- Specificato espressamente che la cessazione dell'unità di personale aziendale, a seguito dell'eventuale perfezionamento della mobilità compensativa di cui trattasi, rientra nella disciplina di cui all'art. 14 comma 7 del D. L. 95/2012 in materia di mobilità in uscita tra

enti soggetti a limitazioni alle assunzioni, per cui *“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità <...> non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni, o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”*;

- Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere ad acquisire, nel rispetto della parità di trattamento tra dipendenti e dei principi sulle pari opportunità tra i sessi, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del D. Lgs. 165/2001, le istanze dei propri dipendenti assegnati alla sede di Pisa, in possesso dei requisiti necessari, interessati ad eventuale mobilità compensativa presso il Comune di Cascina;
- Considerato che l'ente con il quale operare la mobilità per interscambio appartiene al medesimo comparto di contrattazione (Funzioni Locali);
- Dato espressamente atto che la procedura di cui al presente provvedimento non configura una procedura selettiva di pubblico concorso o di mobilità ex art. 30 comma 1 D. Lgs. 165/2001, in quanto l'Azienda si limiterà, previa verifica della ammissibilità delle istanze acquisite, alla luce dei presupposti normativi sopra ricordati, all'invio delle medesime al Comune di Cascina, cui competerà la valutazione dei candidati e l'identificazione del relativo contraente – fatta salva l'ipotesi della presentazione di un'unica ammissibile candidatura – per cui l'assegnazione avverrà d'ufficio – ovvero l'ipotesi di assenza di candidature – nel qual caso il procedimento di cui trattasi si estingue per carenza di interesse -;
- Visto lo schema di *Interpello* allo scopo predisposto dal Servizio proponente, nonché il relativo schema di domanda di ammissione alla procedura, allegati rispettivamente sotto la lettera A) e B) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale in complessive 5 (cinque) pagine;
- Dato espressamente atto che il presente procedimento è diretto ad ottemperare alle preliminari procedure di verifica di potenziali candidati interessati alla mobilità compensativa, nei termini di cui alla citata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 20506 del 27 marzo 2015, di talché – pur costituendone un prerequisito indifettibile all'avvio del procedimento – non vincola l'amministrazione a dare corso alla cessione del contratto, anche in considerazione del fatto che l'effettivo avvio del procedimento cessorio si realizza attraverso l'acquisizione dei prescritti nulla-osta (se ed in quanto necessari ai sensi dell'art. 30 comma 1 del citato D.lgs 165/01), nonché previo consenso dei dipendenti per i quali procedere all'interscambio;
- Dato atto che l'Azienda si riserva in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di prorogare, revocare o sospendere il presente Avviso, nel caso in cui se ne rilevi la necessità, ovvero in presenza di superiori ragioni di pubblico interesse o di sopravvenuti vincoli legislativi regionali o nazionali;

DISPONE

1. Di approvare lo schema di interpello e lo schema della relativa domanda di partecipazione, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parti integranti e sostanziali nel numero di complessive 5 (cinque) pagine.
2. Di dare avvio, per le ragioni indicate in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, ad un procedimento amministrativo finalizzato alla acquisizione delle istanze dei dipendenti, interessati ad eventuale trasferimento per

mobilità compensativa, secondo le modalità indicate all'Interpello di cui al precedente punto.

3. Di dare atto che l'indizione della procedura sarà disposta attraverso la pubblicazione dell'Interpello, sottoscritto dal Direttore, all'Albo online e contestualmente sulla pertinente sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda e che, dalla data di pubblicazione all'Albo online, decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e dei suoi allegati mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
(firmato digitalmente*)